CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CARADONNA e SANTAGATI

Presentata il 21 marzo 1973

Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi di natura artigianale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ai fini dell'IVA sono considerate operazioni imponibili tutte le prestazioni di servizi che vengano effettuate nell'esercizio di arti e di professioni (articoli 1, 3, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Peraltro, all'articolo 10 dello stesso decreto, vengono elencate ventuno categorie di operazioni esenti dall'imposta, tra le quali si annoverano alcune prestazioni di servizi di indubbio valore umanitario e sociale, ma purtuttavia, spesso, di alto reddito, come ad esempio, le prestazioni di cura e ricovero rese da cliniche e case di cura autorizzate (comma 20), i servizi di pompe funebri (comma 13), i servizi di vigilanza esercitati da istituti autorizzati (comma 19) e le prestazioni di servizi mediante macchine agricole resi ad imprese agricole singole od associate (comma 20). Non si vuole disconoscere la opportunità di includere le predette categorie di servizi tra le operazioni esenti dall'IVA: infatti sarebbe stato arduo discriminare in una stessa categoria di servizi di importanza sociale i casi in cui il profitto, per le modalità in cui viene ottenuto e per la sua entità, diviene fattore dominante al punto da oscurare il beneficio che ne deriva istituzionalmente alla comunità.

Tuttavia concedendo, come del resto si doveva, le esenzioni menzionate, emblematiche del criterio di non imponibilità adottato dal legislatore, si è attuata una sperequazione ingiusta nei confronti dei prestatori di servizi non professionali, i quali con certezza non sono in grado di realizzare gli alti profitti che altri, pur esentati dall'IVA, possono realizzare, ed al tempo stesso non si è tenuto conto che i prestatori di servizi non professionali sono assai esposti alla incertezza di ogni congiuntura mentre, nel quadro della realtà socio-economica nazionale, rappresentano parte non trascurabile del tessuto sociale. La sperequazione è tanto più grave in quanto, in alcuni casi – ad esempio ai barbieri e parrucchieri – era concessa l'esenzione dall'IGE. Si propone quindi una più equa imposizione fiscale per la categoria dei prestatori di servizi artigianali, con un articolo unico, coerente con quanto sopra, nel quale, ad evitare arbitrarie estensioni del privilegio, si fissa un reddito annuo di lire dodici milioni come ragionevole limite massimo che consente di godere dell'esenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La prestazione di servizi di natura artigianale che vengono resi in locali aperti al pubblico, o nell'abitazione del cliente, ovvero in forma ambulante, è considerata operazione non imponibile ai fini dell'IVA quando l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi effettuate nel corso di un anno solare non supera lire dodici milioni.